

REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2005 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2005****recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione ⁽²⁾ fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi. Nell'allegato di questo regolamento, più precisamente nella sezione concernente le caratteristiche minime di qualità, è previsto che i turioni possano essere lavati ma non lasciati a bagno nell'acqua.

(2) È tuttavia prassi corrente nel settore immergere i turioni in acqua gelata prima dell'imballaggio per evitare che assumano una colorazione rosata.

(3) È pertanto opportuno modificare la disposizione relativa al lavaggio inadeguato per tenere conto di questa usanza.

(4) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2377/1999.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999, al punto A (Caratteristiche minime) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato.»
